



Linee guida per il riconoscimento dei crediti finalizzati al completamento di percorsi formativi

1 - PREMESSA

Le presenti Linee Guida aggiornano la materia *de quo* in ragione tanto della progressiva evoluzione dei sistemi di gestione della formazione in Campania, quanto delle innovazioni introdotte dal decreto interministeriale del 5 gennaio 2021¹ concernente “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”. Le presenti Linee Guida sono tese, altresì, a favorire il progressivo completamento del dispositivo, denominato “*SCRIVERE – Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze*” – adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 314 del 28 giugno 2016 volto alla istituzione ed all'esercizio dei servizi di Individuazione e Validazione, Certificazione delle Competenze, riconoscimento dei Crediti formativi, complessivamente finalizzati alla valorizzazione degli apprendimenti comunque maturati dai cittadini nel corso della loro vita, anche in ragione del realizzando Piano di rafforzamento dei Centri per l'Impiego.

2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il riconoscimento dei crediti di cui alle presenti Linee Guida è un procedimento “iniziale”, finalizzato alla frequenza o al completamento di un percorso formativo nell'ambito del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni. I crediti riconosciuti ai sensi delle presenti Linee Guida sono spendibili esclusivamente nell'ambito del percorso formativo specifico a cui si riferiscono. In un eventuale e successivo procedimento di individuazione e validazione finalizzato alla certificazione di competenze essi hanno eventuale e mero valore di “evidenza”. Il riconoscimento dei crediti ha effetto solo con riferimento all'offerta formativa programmata o riconosciuta dalla Regione Campania, nell'ambito del Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni (RRTQ) e negli specifici limiti eventualmente definiti, anche nelle intese fra Stato e Regioni, con riferimento a percorsi formativi regolamentati/abilitanti. Non rientra nel campo di applicazione delle presenti Linee Guida il riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS.

3 - DEFINIZIONI E TIPOLOGIE DI CREDITI RICONOSCIBILI

I crediti formativi riconoscibili ai sensi delle presenti Linee Guida si riferiscono ai cd. “crediti di frequenza”, utili ai fini della dispensa di frequenza di una o più unità formative/moduli/segmenti, o parti di esso, in cui il percorso che l'interessato ha scelto di frequentare/completare è articolato. Il riconoscimento di tali crediti è svolto rispetto ad obiettivi e contenuti dei moduli, segmenti o unità formative di cui è richiesta la dispensa. I crediti riconoscibili ai sensi delle presenti Linee Guida si distinguono in:

- a) crediti definiti “a priori” in ragione di quanto specificatamente previsto da norme, regolamenti o nell'ambito degli standard formativi di dettaglio del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni o attraverso appositi provvedimenti regionali. Il riconoscimento di tali crediti è “automatico”, fatte salve le verifiche

¹ Decreto adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, il Ministro dell'Università e della Ricerca, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico.



DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

previste nell'ambito dei sistemi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione regionale;

- b) crediti riconoscibili in ragione della frequenza di percorsi formativi formali autorizzati dall'Amministrazione regionale nell'ambito del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni, che l'interessato non ha portato a conclusione per qualsiasi ragione (es. in caso di annullamento o revoca sanzionatoria, di abbandono da parte degli allievi, di conclusione anticipata per altre vicende soggettive dell'Agenzia formativa e/o dell'allievo interessato). La suddetta frequenza deve riferirsi a periodi non antecedenti il 1° gennaio 2020. Il riconoscimento di tali crediti avviene con le modalità di cui ai successivi paragrafi delle presenti Linee Guida.

Rientrano nell'ambito di applicazione di cui alla precedente lettera b) gli allievi che abbiano frequentato percorsi formativi riconosciuti dall'Amministrazione regionale nell'ambito del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni, che risultino già conclusi e per i quali non sia stato già rilasciato il nulla osta allo svolgimento dell'esame finale. Gli allievi che abbiano frequentato percorsi formativi riconosciuti dall'Amministrazione regionale nell'ambito del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni, che risultino già conclusi e per i quali sia stato già rilasciato il nulla osta allo svolgimento dell'esame finale, ove prima dello svolgimento di quest'ultimo la relativa Agenzia formativa erogatrice sia incorsa in provvedimenti di sospensione/revoca dell'accreditamento, possono essere ammessi a svolgere l'esame presso altra Agenzia formativa accreditata nei limiti di trenta mesi dalla data del rilascio del nulla osta. Gli allievi che nel corso della prima sessione utile di esame siano risultati assenti o non abbiano superato le prove relative ad una o più Unità di Competenze, possono essere ammessi a un successivo esame nei limiti di trenta mesi dalla data del primo, anche presso altra Agenzia formativa accreditata.

4 - PROCESSO DI RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

Il processo di riconoscimento dei crediti di cui alla lettera b) del paragrafo 3 delle presenti Linee Guida, si realizza mediante un approccio cooperativo tra l'Amministrazione regionale (Ente titolato/titolare), anche per il tramite dei Centri per l'Impiego e dei Centri Sperimentali di Sviluppo delle Competenze, l'Agenzia formativa accreditata presso la quale l'interessato intende frequentare o completare il percorso formativo scelto ed eventuali altri stakeholders interessati per gli specifici Settori Economico-Professionali. Il processo di riconoscimento, in coerenza con l'art. 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e del decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, prevede le fasi di seguito descritte.

Accesso al servizio: questa fase è svolta dall'Agenzia formativa accreditata presso la quale l'interessato intende frequentare o completare il percorso formativo scelto - o direttamente a cura dell'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con i Centri per l'Impiego e dei Centri Sperimentali di Sviluppo delle Competenze o altri stakeholders interessati per gli specifici Settori Economico-Professionali - ed è finalizzata all'informazione e all'accoglienza del candidato, alla verifica dei requisiti di accesso al servizio e all'identificazione di un effettivo fabbisogno del servizio. La fase si conclude con l'accettazione della domanda di accesso al servizio e la predisposizione di un documento di adesione alla procedura oppure con il rifiuto della stessa e l'eventuale orientamento ad altro servizio. Qualora l'interessato si rivolga al Centro per l'Impiego o ad altro soggetto, lo stesso può essere orientato per l'accesso al servizio, anche mediante l'utilizzo delle funzionalità disponibili sul portale SILF Campania.



DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Identificazione: questa fase è a cura dell'Agenzia formativa accreditata presso la quale l'interessato intende frequentare o completare il percorso formativo scelto, la quale è tenuta ad avvalersi di soggetto in possesso del titolo di "*Tecnico di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze*" o di titolo ad esso equivalente, oppure dell'Amministrazione regionale anche in collaborazione con altri stakeholders interessati per gli specifici Settori Economico-Professionali.

La fase è finalizzata a:

- ricostruire il percorso formativo precedentemente frequentato dall'interessato, codificandone le attività in termini di durata delle attività d'aula, di esercitazione e di stage / tirocinio svolte, luoghi di svolgimento e competenze acquisite con riferimento alle Unità di Competenza ed alle Unità Formative del percorso formativo che l'interessato ha deciso di frequentare/completare;
- sottoporre all'Amministrazione regionale le informazioni utili ad avviare la composizione di un "Dossier delle evidenze" e di un "Documento di trasparenza" specificatamente finalizzato al riconoscimento dei crediti di frequenza relativi al percorso formativo che l'interessato ha deciso di frequentare/completare;
- consigliare l'interruzione del servizio nel caso non se ne rilevino le condizioni minime di successo;
- fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.

Tale fase si conclude con l'istanza di attivazione del procedimento finalizzato al riconoscimento dei crediti, a cura dell'Agenzia formativa accreditata presso la quale l'interessato intende frequentare o completare il percorso formativo scelto, o direttamente a cura dell'Amministrazione regionale anche in collaborazione con altri stakeholders interessati per gli specifici Settori Economico-Professionali, mediante l'utilizzo delle specifiche funzionalità disponibili sul portale SILF Campania.

Valutazione: questa fase è a cura del personale dell'Amministrazione regionale o dei Centri Sperimentali di Sviluppo delle Competenze cui viene assegnata l'istruttoria dell'istanza di attivazione del procedimento finalizzato al riconoscimento dei crediti. Tale fase si suddivide in:

- una istruttoria tecnico-amministrativa, tesa all'esame tecnico ed al completamento del "Dossier delle evidenze" e del "Documento di trasparenza". Nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, gli standard valutativi predefiniti fanno riferimento alle attività svolte dall'interessato nell'ambito del percorso formativo precedentemente frequentato, prevedendo che il numero massimo di ore riconoscibili a credito per le Unità di Competenza/Formative del percorso che l'interessato ha deciso di frequentare, non possa superare quelle complessivamente risultanti dagli atti e dalle informazioni possedute dall'Amministrazione. Gli esiti di tale fase consentono all'istruttore di completare il "Dossier delle evidenze" ed il "Documento di trasparenza";
- una fase valutativa diretta e sommativa per la quale, tenuto conto di quanto descritto dal "Dossier delle evidenze" e dal "Documento di trasparenza" durante la quale il soggetto interessato al riconoscimento dei crediti in ingresso è sottoposto ad una



DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

procedura di valutazione mediante test scritto e/o colloquio tecnico ovvero prova prestazionale, a cura di apposita commissione composta:

1. dal funzionario istruttore (con funzioni di Presidente),
2. da un Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative (con funzioni di Componente) - designato dall'Agenzia Formativa accreditata o dall'Amministrazione regionale o dai Centri Sperimentali di Sviluppo delle Competenze,
3. da un Esperto di Settore Economico Professionale (con funzioni di Componente) - designato dall'Amministrazione regionale o dai Centri Sperimentali di Sviluppo delle Competenze.

Attestazione: questa fase è a cura del personale dell'Amministrazione regionale, che rilascia il "Documento di validazione» che contiene gli elementi minimi indicati nello schema di cui all'allegato B delle Linee guida di cui al decreto interministeriale del 5 gennaio 2021. Il "Documento di validazione" è rilasciato all'interessato e all'Agenzia formativa accreditata presso la quale l'interessato intende frequentare o completare il percorso formativo scelto, affinché possa essere inserito nella sezione crediti formativi del fascicolo allievo. Il "Documento di validazione" rilasciato ai sensi delle presenti Linee Guida è spendibile esclusivamente nell'ambito del percorso formativo specifico a cui si riferisce. La fase valutativa può integrarsi, anche in fase successiva all'attestazione, in ragione di atti e/o informazioni precedentemente non possedute dall'Amministrazione. In tali casi, su esplicita richiesta dell'interessato e previa esposizione degli atti e/o informazioni de quo da parte dell'interessato, il Responsabile del Procedimento con funzioni di funzionario istruttore può rilasciare attestazione integrativa.

5 - COSTO DEL SERVIZIO

L'incarico di componente di commissione (Presidente, Esperto di SEP, TAV) è a titolo non oneroso.

6 – SISTEMA DI GESTIONE

Il processo di cui al paragrafo 4 è supportato da un sistema informativo dedicato atto a tracciare le informazioni raccolte, a monitorare gli stati di ciascuna istanza ed a supportare le comunicazioni con gli interessati e le relative Agenzie formative, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria relativa alla protezione, al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.